



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV-ETS**

DEL 17 SETTEMBRE 2020

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 08/10/2020 AL
N. 9807/3 ESATTEURO ATTO ESENTE
P.L. DIRETTORE *[firma]*

Il giorno 17 settembre 2020, alle ore 18, si è riunita nella sala Polivalente della Civica Biblioteca, posta in Calenzano (FI), CAP 50041, Via della Conoscenza, 11, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione culturale Amici di Civica ODV-ETS, convocata con regolare convocazione prot. n. 25 dell'8 settembre 2020, per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto Sociale
2. Varie ed eventuali

I soci aventi diritto a partecipare all'assemblea perché in regola con il pagamento della quota sociale 2020 risultano alla data odierna n.31.

Sono presenti tutti i componenti dell'Organo di amministrazione: Barbara Papi – **Presidente** dell'associazione e dell'assemblea, i consiglieri Gianna Bocconi, Elena Giusti, Patrizia Lombardi, Vanna Vannucci e i seguenti soci in **presenza**: Rita Barducci, Adriana Calzonetti, Eduardo Casadio, Piero Casini, Paolo Dapporto, Fabio Mattei, Adolfo Moni, Umberto Mormile, Paola Pecchioli, Lorenza Sacconi, Carla Sorelli, Tiziano Taiti, Maria Giovanna Tiana, Sandra Vannini. Sono presenti **per delega**, i soci: Sandra Alessi, Alberto Bellini, Filippo Gerbi, Barbara Mattei, Anna Maria Sabatini, Laura Tonietti.

Risultano assenti 6 soci.

Validità del numero legale per le modifiche di statuto: 2/3 degli aventi diritto (n. minimo 21 presenze). Presenti n. 25 soci di cui 19 in presenza e 6 con delega.

La **Presidente nomina Vanna Vannucci (consigliere) a svolgere la funzione di segretario** affinché, avendo studiato e predisposto i documenti presentati oggi all'assemblea, possa seguire anche gli atti conseguenti alla registrazione del nuovo testo dello statuto. A questo punto, verificato il raggiungimento del numero legale per la validità dell'assemblea straordinaria in materia di modifiche allo Statuto vigente, dichiara aperta la seduta.

1. MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

La **Presidente** ricorda che insieme alla convocazione inviata per e-mail l'8 settembre 2020, sono stati trasmessi ai soci un promemoria descrittivo dell'argomento con le motivazioni e l'indicazione di tutte le modifiche proposte, nonché il nuovo testo dello statuto riformulato.

A questo punto la **Presidente** passa la parola a Vannucci per ulteriori precisazioni sull'argomento.

Vannucci fa presente, in primo luogo, che il vigente Statuto approvato insieme alla costituzione dell'associazione nel gennaio 2018 è già conforme con quanto previsto

dal Codice del Terzo Settore, tuttavia, a due anni di distanza dall'approvazione, come ha fatto presente l'esperto del Cesvot, contiene degli aspetti in parte già superati dalle normative in costante aggiornamento per quanto riguarda questo Settore. L'associazione ha poi l'esigenza di inserire fra le sue attività di interesse generale quella di promuovere l'organizzazione di premi o concorsi letterari o, comunque, di tipo culturale, nel caso si voglia continuare a svolgere questa attività dopo la prima edizione del premio letterario promosso assieme al Comune di Calenzano. Il vigente Statuto contiene poi vari refusi che sono largamente giustificati dall'esigenza dei promotori di costituire in breve tempo l'Associazione Amici di Civica, scelta molto coraggiosa, tenuto conto del periodo di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa in materia di volontariato. Precisa peraltro che la registrazione dello statuto modificato non comporta alcuna spesa da parte dell'associazione.

Segue una illustrazione delle modifiche proposte e dopo alcune richieste di chiarimenti l'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto e adotta la seguente delibera.

Delibera n. 1

L'assemblea dell'Associazione culturale Amici di Civica:

- preso atto che il vigente statuto sociale è già conforme a quanto previsto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
- tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 7 dello statuto stesso in materia di modifiche allo statuto;
- considerata l'esigenza di apportare modifiche al testo in vigore;
- esaminate le modifiche proposte dall'Organo di amministrazione,

approva all'unanimità

il nuovo testo dello statuto che viene allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (all.1).

L'assemblea incarica la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto

Dopo l'approvazione delle modifiche di Statuto i soci applaudono e ringraziano l'Organo di amministrazione per il lavoro svolto.

Alle ore 18,30 la Presidente, essendo terminata la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta della quale viene redatto il presente verbale letto e approvato seduta stante.

LA PRESIDENTE


Barbara Papi

IL SEGRETARIO


Vanna Vannucci

ALL. 1 VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 SETTEMBRE 2020



STATUTO

Associazione Culturale Amici di Civica ODV

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (da ora in avanti indicato con l'espressione '*Codice del terzo settore*'), una associazione avente la seguente denominazione: "*Associazione Culturale Amici di Civica ODV*", da ora in avanti denominata "*associazione*", con sede legale nel Comune di Calenzano e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (*lettera D, art. 5 Codice del terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I, art. 5 Codice del terzo Settore*);
- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso (*lettera K, art. 5 Codice del terzo Settore*);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (*lettera V, art. 5 Codice del terzo Settore*);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*lettera W, art. 5 Codice del terzo Settore*).

L'Associazione si propone perciò di:

- studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione tra l'accesso alla cultura, e quindi l'istituzione 'biblioteca', e cittadini e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale;
- collaborare attivamente alle iniziative e agli interventi che la biblioteca periodicamente mette in atto per conoscere e valorizzare le specifiche esigenze degli utenti;
- offrire supporto esterno alle finalità istituzionali della biblioteca organizzando eventi, manifestazioni, raccolte fondi, valorizzando la biblioteca Civica come spazio pubblico e di socialità, rispettando inoltre il patrimonio bibliografico degli spazi interni ed esterni della struttura;



- attivare alleanze con altri soggetti, istituzionali e non, nell'intento di promuovere l'uso della biblioteca, come laboratorio di produzione culturale e contenitore plurale di eventi e interventi culturali; quindi promuovere nelle diverse sedi la conoscenza della biblioteca e dei suoi servizi, incentivandone l'uso, anche attraverso l'organizzazione di visite guidate o altre opportunità, in Italia e all'estero;
- promuovere l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni, corsi a carattere culturale in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati, aventi fini analoghi o complementari; promuovere l'organizzazione di premi o concorsi letterari o, comunque, a carattere culturale, locale e nazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione dei propri fini statutari l'Associazione promuoverà le più ampie forme di collaborazione attraverso appositi accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione delle competenze possedute;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La *deliberazione di ammissione* deve essere *comunicata* all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva

convocazione. Il Consiglio Direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

L'Associazione è costituita da i soci ordinari, ovvero persone fisiche che corrispondono la quota associativa annuale ordinaria, secondo i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per: *mancato rinnovo della tessera associativa, morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che intende *recedere* dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, in forma cartacea e/o informatica.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nominare e revocare i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il *bilancio di esercizio*;
- deliberare sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di *responsabilità* nei loro confronti;
- deliberare sulla *esclusione degli associati*;
- deliberare sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approvare l'*eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- deliberare lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale, su proposta del Consiglio direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;

- 
- approvare eventuali altri regolamenti interni.

L'Assemblea *ordinaria* è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea *straordinaria* modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, almeno tre giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di necessità, è possibile svolgere le riunioni del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché si rispettino le stesse regole di convocazione e di costituzione della riunione in presenza. I mezzi di telecomunicazione adottati dovranno assicurare al presidente di accertare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre dovranno far sì che siano percepiti adeguatamente gli eventi della riunione. ai fini della verbalizzazione, nonché consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo di tutti i componenti dell'Organo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,

art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.¹

L'associazione ha l'*obbligo di impiegare* gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate*.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)



L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* "annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi associativi, ai dirigenti e agli associati (*art. 14 comma 2 del codice del terzo settore*);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (*art. 14 comma 1 del codice del terzo settore*).

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta e motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione - deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati - il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al *Codice civile* e al *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore).

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

LA PRESIDENTE

Barbara Papi

IL SEGRETARIO

Vanina Vannucci

¹Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e degli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”

“Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato *patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore” (co. 1-3, art. 13 Cts)



Barbara
Papi
28.01.2023
17:11:48
GMT+01:00

